

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE LIVORNESE

"AMICI DEL CUORE" - ONLUS

ART. 1 - Costituzione:

Si è costituita in Livorno una associazione per la prevenzione cardiologica, denominata: Associazione Livornese Amici del Cuore "Tonino Pacella" - ONLUS, di seguito indicata come Associazione.

ART. 2 - Scopi:

L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

I suoi scopi sono:

- a) riunire tutti coloro che intendono sostenere la lotta contro le malattie cardiovascolari;
- b) promuovere ed effettuare attività di informazione, educazione sanitaria, prevenzione e riabilitazione in campo cardiologico;
- c) collaborare con gli enti o istituzioni che svolgono attività di ricerca scientifica in ambito cardiologico ed organizzare studi e convegni di aggiornamento o di divulgazione;
- d) favorire il contatto e l'interscambio tra i Soci, i Medici e le Strutture cardiologiche;
- e) promuovere ed effettuare iniziative atte a perfezionare ed aggiornare la preparazione delle varie categorie professionali attive in ambito cardiologico e concorrere all'aggiornamento tecnologico delle strutture cardiologiche ospedaliere e territoriali.

E' fatto assoluto divieto di svolgere altre attività, ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali.

ART. 3 - Durata:

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato; questa cesserà quando verranno a mancare gli scopi istituzionali o non sarà, per qualsiasi motivo, possibile il suo proseguimento.

ART. 4 - Sede:

L'Associazione ha sede in Livorno.

ART. 5 - Soci:

Sono soci dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche ed Enti, senza discriminazioni di ordine ideologico, politico e religioso. Essi si impegnano a partecipare attivamente alla vita associativa ed a versare una quota annualmente fissata dal Consiglio Direttivo. L'ammissione dei nuovi soci è subordinata al parere favorevole del Consiglio stesso ed è prevista tassativamente la disciplina uniforme del rapporto associativo

e delle modalità associative, costantemente volte a garantire l'effettività del rapporto del socio con l'Associazione.

Si distinguono:

a) Soci fondatori: sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo dell'Associazione

b) Soci ordinari: sono coloro che si impegnano a partecipare attivamente all'attività associativa ed a versare un contributo annuo fissato dal Consiglio Direttivo. La loro ammissione è subordinata al parere favorevole del Consiglio stesso.

c) Soci onorari: sono coloro che per meriti o benemeritenze nei confronti dell'Associazione o per riconoscimento delle loro doti professionali o morali sono chiamati dal Consiglio Direttivo a far parte dell'Associazione.

d) Soci sostenitori: sono coloro che versano spontaneamente contributi senza obbligo di continuità.

E' esclusa in tutti i casi, la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. E' vietato il trasferimento della quota o contributo associativo, ad eccezione fatta del trasferimento a causa di morte che rimane regolato dalle previsioni espresse nel Codice Civile. La quota ed il contributo non sono rivalutabili.

ART. 6 -Adesione e recesso:

L'adesione all'Associazione avviene mediante sottoscrizione, da parte della persona fisica di età superiore ai 18 anni o legali rappresentanti per enti o persone giuridiche, della domanda di ammissione predisposta dal Consiglio Direttivo, in cui si approva e si accetta la Statuto costitutivo che definisce le condizioni di associazione. La compilazione della suddetta domanda insieme col versamento della quota sociale, costituisce l'atto di iscrizione all'Associazione, a seguito del quale ad ogni socio è rilasciato un tesserino. I soci possono recedere dall'Associazione con comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato, ma non libera il socio dalle responsabilità per gli impegni assunti dall'Associazione. L'esclusione di un socio è deliberata dal Consiglio Direttivo per coloro che abbiano tenuto comportamento gravemente lesivo degli interessi economici e morali dell'Associazione.

ART. 7 - Patrimonio:

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote associative, dai contributi ordinari e straordinari di Enti locali o nazionali, Associazioni e privati, da introiti provenienti dalle attività dell'Associazione e da eventuali beni immobili, mobili o attrezzature di proprietà dell'Associazione stessa. In caso di scioglimento, estinte le obbligazioni in essere, vi è l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23.12.1996 n. 622, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 8 - Organi sociali:

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- i due Vice-Presidenti
- il Tesoriere
- i Revisori dei conti;
- il Comitato tecnico-scientifico.

Cariche ed incarichi sono riconfermabili. Le cariche non sono retribuite, salvo il rimborso delle spese approvate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - Assemblea dei soci:

L'Assemblea dei soci è sovrana ed è costituita dai soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali ed è garantito il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2 CC .Possono partecipare all'Assemblea anche gli altri soci come semplici uditori e senza diritto di voto. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno. L'avviso di convocazione contenente tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, unitamente all'elenco dei soci aventi diritto al voto, sarà affisso all'albo sociale almeno 5 giorni prima della data fissata per la prima convocazione e, nello stesso termine, verrà inviato a tutti i soci aventi diritto al voto. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di due soci.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta del numero dei soci (quorum partecipativo minimo) e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti, o rappresentati, aventi diritto al voto (quorum deliberativo).

ART. 10 - Presidente dell'Assemblea e verbale delle deliberazioni:

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da uno dei Vice-Presidenti. Le funzioni di segretario saranno svolte dal Segretario dell'Associazione od in sua assenza da persona designata dal Presidente. Di ogni Assemblea dovrà redigersi apposito verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Ogni socio ha diritto di prendere visione delle delibere la cui pubblicità per un mese è comunque assicurata mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale.

ART. 11 - Poteri ed attribuzioni dell'Assemblea:

L'Assemblea dei soci ha i seguenti poteri ed attribuzioni:

- elegge tra i soci fondatori ed ordinari i componenti il Consiglio Direttivo;
- elegge i revisori dei conti;
- delibera in ordine alla relazione morale, scientifica e finanziaria, disposta annualmente dal Consiglio Direttivo in merito all'attività svolta dall'Associazione;
- approva il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente;
- approva il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario in corso;
- ratifica i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera su tutte le questioni poste all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo o su quelle richieste da almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche dello statuto dell'Associazione.

ART. 12 - Consiglio Direttivo:

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da undici membri eletti tra i soci ordinari e fondatori che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

ART. 13 - Compiti e doveri del Consiglio Direttivo:

Il Consiglio Direttivo è investito dei seguenti poteri:

- nominare il Presidente, i due Vice-Presidenti, il Segretario, l'Addetto alle relazioni esterne ed il Tesoriere contabile nel proprio seno:
- esaminare ed approvare le domande di ammissione dei nuovi soci:
- esaminare ed approvare le domande di dimissione;
- fissare le quote associative:
- redigere la relazione morale, scientifica e finanziaria dell'Associazione, il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario in corso da presentare all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere il regolamento interno dell'Associazione, quello di funzionamento, di utilizzo delle attrezzature dell'Associazione, ed altri regolamenti necessari per il buon funzionamento della struttura;
- assume tutte le iniziative istituzionali ed operative che ritiene opportune per la realizzazione degli scopi del sodalizio.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e, se nominato, dal Segretario. I Soci possono prenderne visione su semplice richiesta.

ART. 14 - Comitato tecnico - scientifico:

L'associazione ha tra i suoi organi un Comitato tecnico-scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo, composto da un Presidente ed altri quattro membri, operanti preferibilmente in campo sanitario e cardiologico. Dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

ART: 15 - Compiti e doveri del Comitato tecnico-scientifico:

Il Comitato tecnico-scientifico, ove nominato, è investito dei seguenti compiti:

- nominare nel suo seno il Presidente;
- promuovere iniziative atte a realizzare gli scopi dell'Associazione;
- esaminare le proposte dei soci e del Consiglio Direttivo nell'ambito degli scopi del sodalizio ed esprimere un parere tecnico che diventa vincolante se votato all'unanimità;
- insediarsi quale commissione giudicatrice quando sia necessaria una valutazione per titoli ai fini di concorsi, borse di studio ed altro che preveda la verifica e la valutazione professionale. Il Presidente del Comitato tecnico - scientifico o un suo delegato partecipa, ai lavori del Consiglio Direttivo, se necessario e su invito del medesimo.

ART.16 - Rappresentanza dell'Associazione:

La firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi spetta al Presidente ed in caso di sua assenza od impedimento ai Vice- Presidenti, in maniera disgiunta.

La firma dell'Associazione, limitatamente ai rapporti bancari e postali, è attribuita in modo disgiunto al Presidente ed al Tesoriere, che sono investiti dei poteri per poter validamente riscuotere e rilasciare quietanza a nome dell'Associazione medesima.

ART. 17 -Addetto alle Relazioni esterne:

Il membro del Consiglio Direttivo addetto alle relazioni esterne ha il compito di mantenere i contatti con le pubbliche istituzioni, Enti pubblici o privati ed organi di stampa al fine di promuovere iniziative per la realizzazione degli scopi dell'Associazione.

ART. 18 - Riunioni del Consiglio Direttivo:

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica o quando lo richiedano i Revisori dei conti in connessione alle questioni a loro riservate. Il Consiglio Direttivo si riunisce comunque almeno tre volte all'anno. La convocazione contenente l'ordine del giorno è fatta a mezzo lettera inviata a tutti i consiglieri, sette giorni prima della data fissata per la riunione; in casi urgenti può essere anche fatta convocazione telefonica il giorno prima della data fissata. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da uno

dei Vice-Presidenti. Il Consiglio è validamente costituito qualunque sia il numero dei consiglieri intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 19 - Compiti del Presidente del Consiglio Direttivo:

Al Presidente, o chi ne fa le veci, oltre ai poteri di rappresentanza e firma di cui all'articolo 16, spetta di dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Ha diritto di iniziativa, in casi di urgenza, ma le proprie decisioni dovranno essere riferite quanto prima al Consiglio Direttivo.

ART. 20 - Compiti del Segretario:

Il Segretario ha compito di redigere, raccogliere, conservare in ordine cronologico i verbali delle riunioni degli organi dell'Associazione (i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente della riunione e dallo stesso Segretario), oltre a quelli di organizzazione della vita sociale e di esecuzione delle disposizioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

ART. 21 - Compiti del Tesoriere contabile:

Il Tesoriere contabile tiene in regola i libri di amministrazione, esegue le riscossioni ed i pagamenti, custodisce la cassa valori e tiene aggiornato il libro degli associati; compila cronologicamente e conserva il registro delle entrate e delle uscite finanziarie dell'Associazione.

ART. 22 - Collegio dei Revisori dei conti:

Il Collegio è composto da tre membri tra cui il Presidente, nominati dall'Assemblea dei soci, tra tutti i soci. Esso dura in carica due anni e i membri sono rieleggibili. I Revisori esercitano il controllo sull'amministrazione dell'Associazione e verificano il rendiconto consuntivo annuale, riferendo all'Assemblea con propria relazione. Delle riunioni del Collegio dovrà essere redatto apposito verbale sul libro da tenersi a cura del Collegio stesso.

ART. 23 - Controversie:

Le controversie saranno risolte dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, dopo aver sentito le parti. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, alla risoluzione, allo scioglimento ed alla invalidità e/od inefficacia del presente atto, saranno sottoposte ad arbitrato rituale e demandante alla cognizione di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui nominati uno per ciascuna delle parti, intendendosi come formante una sola parte coloro che si trovino su posizioni sostanzialmente coincidenti sotto il profilo giuridico, ed il terzo, con funzione di presidente, dagli arbitri così nominati o, in difetto, di loro accordo, dal Presidente del tribunale di Livorno, il quale sarà competente a

designare anche l'arbitro della parte che non abbia provveduto nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di apertura di arbitrato e di nomina dell'arbitro dell'altra parte. L'arbitrato sarà disciplinato dagli articoli 806 ss C. P. c., siccome modificati dalla legge 5.l.94, n. 25. Sede dell'arbitrato sarà Livorno o quella diversa sede che sarà indicata di comune accordo dagli arbitri nominati.

ART. 24 - Anno sociale:

Inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 25 - Bilancio:

Il bilancio annuale sarà distinto in:

- a) il bilancio consuntivo, formato dalla situazione patrimoniale e dal conto economico.
- b) il bilancio preventivo.
- c) la relazione morale e scientifica sul consuntivo e sul preventivo.
- d) la relazione sulla gestione economica e finanziaria, corredata dal rendiconto economico e finanziario.
- e) La relazione dei revisori dei conti.

Il bilancio deve essere redatto secondo i principi e le regole stabilite dal C.C. in materia societaria, in quanto compatibili. I Soci possono prendere visione del bilancio che dovrà essere depositato presso la sede sociale almeno 15 giorni liberi prima della data di convocazione dell' Assemblea.

Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, degli eventuali avanzi di gestione tra i Soci, così come dei fondi, riserve e capitale comunque costituito, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura. E' obbligo tassativo quello di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionalmente previste e di quelle direttamente connesse a queste.

ART. 26 - Norme finali:

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme ed i regolamenti del Codice Civile in materia di Associazioni.